



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cosenza

Prot. n. 53 /2017

Cosenza, 26 luglio 2017.

Al Questore di Cosenza
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza
Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza
Ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria – sede

e, per conoscenza:

Al Procuratore Aggiunto - sede
Ai Sostituti Procuratori - sede
Al Coordinatore dei Vice Procuratori Onorari
(per la diramazione a tutti i YPO)
Al Dirigente Amministrativo - sede
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza
Al Presidente della Camera Penale di Cosenza

Oggetto: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
- aggiunta all'art.162 del codice di procedura penale il comma 4 bis.

Com'è noto, il punto 24 dell'articolo unico della legge 23 giugno 2017, n. 103 recante:
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" ha
aggiunto all'art.162 del codice di procedura penale il comma 4 bis, secondo cui "l'elezione di
domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve,
unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario"

L'elezione di domicilio presso il difensore, quindi, potrebbe non essere efficace nel caso in
cui non intervenga l'assenso del legale.

Per ovvie esigenze di celerità e certezza nei rapporti processuali, è opportuno, nell'ipotesi in cui la polizia giudiziaria recepisca la volontà dell'indagato di eleggere domicilio presso il difensore, prevedere che la stessa polizia giudiziaria chieda all'indagato di indicare, già in quella sede, una eventuale ulteriore elezione di domicilio, alternativa alla prima e subordinata, in caso dell'ipotesi in cui il difensore, successivamente interpellato non presti il proprio assenso.

Quindi, il verbale di elezione di domicilio, qualora la richiesta di elezione di domicilio venga effettuata presso il difensore di ufficio, conterrà una ulteriore indicazione di domicilio, che sarà efficace nell'ipotesi in cui non intervenga l'assenso da parte del difensore nominato.

In ogni caso, è sempre applicabile la norma del secondo periodo del quarto comma dell'art. 161 c.p.p., in base al quale l'elezione di domicilio insufficiente od inidonea impone che la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore – dunque a quello stesso difensore d'ufficio, non più in tal caso come domiciliatario accettante, bensì come domiciliatario *ex lege*.

Pertanto, qualora la seconda nomina indicata già dall'indagato non sia idonea e non renda possibile la notifica, si procederà alla notifica nei confronti del difensore di ufficio, ma questa volta non più come domiciliatario accettante ma come domiciliatario *ex lege*.

Il Procuratore della Repubblica
Mario Spagnuolo